

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata **Tecnosophia**, con sede legale presso la sede di residenza del Presidente, per la promozione della Scienza, della Tecnologia e dell'Ecologia Razionale;
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. **Tecnosophia** è una organizzazione apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli associati alla vita ed all'attività della Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della Legge Regionale n° 12/95.

Art. 4

Finalità

1. **Tecnosophia** è costituita al fine di:
 - Promuovere la Scienza, la Tecnologia e l'Ecologia con spirito critico e su basi scientifiche;
 - Studiare e promuovere la tutela, il risanamento, la valorizzazione ambientale ed il risparmio energetico;
 - Svolgere attività di ricerca, congressuali, culturali e di istruzione (anche tramite gli strumenti informatici) per perseguire i fini di cui sopra;
2. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate;
3. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
dalle entrate che sono costituite come segue:
 - a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali –

finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e/o da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

dai beni dell'associazione, che possono essere:

- a) beni mobili;
 - b) beni immobili;
 - c) beni mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
 3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, messo a disposizione di tutti gli aderenti tramite internet.
 4. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, in forma trasparente e con l'obbligo di rendere pubblici, nelle forme più appropriate i documenti contabili.
 5. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo saranno messi *on-line*, per la consultazione da parte degli aderenti, almeno sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea per l'approvazione.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. **Tecnosophia** risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile;
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per infortunio ed eventualmente per la responsabilità civile verso i terzi;
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati;
4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa;

TITOLO III Associati

Art. 9

Ammissione

1. A **Tecnosophia** possono associarsi tutti i cittadini anche stranieri, senza distinzione di sesso, età, razza, religione

che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.

2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. E' ammessa l'adesione di enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti, aventi attività e scopo non in contrasto con quelli dell'Associazione, i quali designano un loro rappresentante a far parte dell'Assemblea.
5. L'adesione cessa in caso di decesso dell'associato o se si tratta di enti o soggetti organizzati esterni, in caso di scioglimento.

Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative;
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio;
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro;
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione e le prestazioni da loro svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale;
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà;
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Recesso ed esclusione

1. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile;
2. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
3. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
4. Potrà essere escluso dall'Associazione l'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione;
5. L'esclusione potrà avere luogo soltanto con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV **Organi dell'Associazione**

Art. 13 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Segretario;

- f) il collegio dei revisori dei conti (quando previsto)
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Art. 14 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione;
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica;
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente;
4. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente;
5. L'Assemblea può anche essere straordinaria, ad essa competono:
 1. Le modifiche allo Statuto;
 2. Lo scioglimento dell'Associazione;
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti i tre quarti degli aderenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti. In terza convocazione con qualsiasi numero di aderenti;
7. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati;
8. In caso di scioglimento, l'Assemblea destinerà l'eventuale patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente;
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto o via e-mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea;
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi;
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 Validità dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica in prima convocazione e della maggioranza semplice in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente

- dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente;
2. Il verbale può essere consultato on-line da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia;
 3. Ha pari valore di verbalizzazione la registrazione audio delle Assemblee purché tale registrazione sia messa a disposizione degli associati eventualmente anche *on-line*.

Art. 19 Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- determinare il numero di membri del Consiglio Direttivo (almeno tre);
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e, qualora previsto, i revisori dei conti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 20 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea degli associati;
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti;
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega;
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto o per e-mail contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione;
5. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo e-mail o comunicazione telefonica;
6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione ed il Segretario.

Art. 21 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili;
2. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea;
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
4. Il Consiglio Direttivo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;

- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci o l'espulsione;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative;
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
 6. Per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e per il mantenimento dell'attività di segreteria il Consiglio Direttivo può inoltre affidare specifici incarichi, anche a titolo oneroso, a persone o società esterne alla associazione.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario con funzione di Vice Presidente con gli stessi poteri;
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Il Segretario

- L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea personalmente o nominando a tal fine, un associato;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli Associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
 - f) Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

Art. 24

Collegio dei revisori dei conti

1. Qualora, in seguito allo status giuridico raggiunto dalla associazione, la legge preveda la necessità di servirsi di un collegio dei revisori dei conti, lo stesso è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. E' composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge nel suo interno un presidente.
2. Il collegio dei revisori può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo senza diritto di voto.

TITOLO V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale o resi disponibili *on-line* almeno venti giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli;
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno;
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4;
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla

legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 26
Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 28
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano;
2. Eventuali controversie di interpretazione del presente statuto sono risolte dal Presidente;
3. Per le controversie non sanabili che possano dar luogo a cause il foro competente sarà quello di Trieste.

-.

---oooOooo---